

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 5/R

**Regolamento regionale recante: “Modifiche all’articolo 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell’ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58)”.**

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;

Visto il regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 34-13312 del 15 febbraio 2010

*emana*

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Modifiche all’articolo 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell’ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58)”.

Art. 1.

*(Modifiche all’articolo 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R)*

Il comma 2 dell’articolo 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R, è sostituito dal seguente:

“2. Fatto salvo il limite massimo stabilito dall’articolo 5, comma 2, dell’incidenza del contributo complessivo assegnato ai sensi del presente regolamento rispetto al costo complessivo dell’intervento, qualora la spesa complessiva a rendiconto risulti inferiore di oltre il 20 per cento rispetto a quanto preventivato, in base al quale è stato determinato l’importo del contributo regionale, il beneficiario è tenuto a fornire ampia e dettagliata motivazione scritta alla struttura regionale competente che, previa verifica, può provvedere al proporzionale ridimensionamento del contributo attraverso il recupero parziale o totale della somma già erogata ovvero alla riduzione o non liquidazione del saldo.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R, è abrogato.

Art. 2.

*(Urgenza)*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 15 febbraio 2010.

Mercedes Bresso